



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**AVVISO E DISCIPLINARE
DELLA “PROCEDURA NEGOZIATA APERTA” PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CIG 9763026FE9**

Responsabile Unica del Procedimento
Dr.ssa Moira Centini

INDICE

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5. REQUISITI GENERALI.....	8
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	8
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	8
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	9
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	9
7. AVVALIMENTO.....	10
8. SUBAPPALTO	10
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	11
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	11
10.1 10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	11
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	13
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	13
12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	14
12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E SPECIFICHE PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	14
12.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	15
12.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	15
13. OFFERTA TECNICA.....	17
14. OFFERTA ECONOMICA.....	17
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	17
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	18
15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	21
15.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	21
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	21
17. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA	21
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	22
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	23
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
23. ACCESSO AGLI ATTI	25
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	25
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

AVVISO - DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

CIG 9763026FE9

PREMESSE

1. Con determina a contrarre n. 113/2023 (prot. 67736/2023) assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 aprile 2023 l’Università di Siena ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici
2. Ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto UNISI.UBUY (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
3. L’affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 51, co. 1, lett. a), punto 2.2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione con la legge 29 luglio 2021, n. 108, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Il luogo di prevalente della concessione è Siena [codice NUTS ITI19]. Parte della concessione è prevista in Arezzo [codice NUTS ITI18].
5. I riferimenti della presente procedura sono:
 - Codice CUI: S80002070524202100036
 - Nr. gara ANAC: 9040201
 - CIG: 9763026fe9
6. La Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Dr.ssa Moira Centini – mail: moira.centini@unisi.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
2. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

3. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

4. L'Università di Siena non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e ai manuali di utilizzo presenti nella home page della Piattaforma, sotto la voce "Informazioni" <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

5. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Università può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparenze dedicata agli avvisi dei bandi e degli inviti, consultabile alla seguente pagina <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-16>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

6. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

7. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

8. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

9. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore

economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:

- a) Avviso e disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) piano economico finanziario stimato;
- d) DUVRI;
- e) modulistica:
 - e.1) modello domanda di partecipazione;
 - e.2) modello DGUE;
 - e.3) modello dichiarazioni integrative;
 - e.4) modello offerta tecnica;
 - e.5) modello offerta economica;
 - e.6) modello piano economico gestionale;
- f) schema di contratto;
- g) istruzioni per la registrazione sulla piattaforma unisi.ubuy.

2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-16> e sulla Piattaforma Unisi.Ubuy: <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **20 aprile 2023** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **21 aprile 2023** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e sul sito istituzionale <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-16>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. Le comunicazioni tra Università e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Unisi.Ubuy.

3. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) all'attivazione del soccorso istruttorio, f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, g) alla richiesta di offerta migliorativa, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

5. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

6. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'oggetto dell'appalto attiene alla concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti negli edifici in uso a qualunque titolo all'Università di Siena, dislocati nelle città di Siena e di Arezzo. Il CPV di riferimento è 42933300-8 Distributori automatici di prodotti.

2. L'affidamento prevede una durata triennale decorrenti dalla data di affidamento del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, qualora alla scadenza contrattuale sia ancora presente per entrambi le Parti l'interesse alla prosecuzione della concessione. Prima della scadenza della concessione, l'Università di Siena, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà ricorrere alla proroga tecnica, manifestando la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per un periodo non superiore a sei (6) mesi e comunque per un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. Considerato il fatturato registrato nel 2019 (cfr. piano economico finanziario di cui all'allegato C), arrotondato in diminuzione in considerazione degli effetti post-COVID a € 380.000,00, il valore complessivo della concessione, considerando la possibilità del rinnovo e l'opzione relativa alla proroga tecnica (per un totale di 66 mesi), è stimato in € 2.090.000,00.

4. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base della variazione dei prezzi rilevati dall'ISTAT. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

5. L'appalto non è suddiviso in lotti per non frammentare la concessione e fornire un unico servizio con le medesime caratteristiche in tutte le strutture universitarie

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare a ogni lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
4. È vietato al concorrente che partecipa al lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa al lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
7. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
8. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
9. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.
10. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

11. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

13. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico nel DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. L'Università di Siena prescrive un criterio di selezione connesso alla capacità tecnico-professionale per poter selezionare attraverso la presente procedura operatori economici dotati dell'esperienza e della

capacità professionale necessaria a condurre una concessione che prevede la gestione in contemporanea di numero distributori automatici di bevande e alimenti dislocati in molteplici edifici e diverse città.

2. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è richiesto che l'operatore economico abbia eseguito negli ultimi cinque anni (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) almeno 2 servizi analoghi aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici con un numero di distributori automatici installati non inferiore a 60 per ciascun contratto. Il possesso del requisito va autodichiarato ex D.P.R. 445/2000 nel DGUE indicando per i due contratti eseguiti nel periodo sopra indicato, il numero dei distributori automatici gestiti, le date e la denominazione e la tipologia di committente (privato o pubblico)

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

5. Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

3. Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2 deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

1. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.
2. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.
4. L'ausiliaria deve:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
5. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
6. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
7. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
8. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
11. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della concessione.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Università di Siena dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621/2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023. Il contributo ammonta a € 165,00
2. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Unisi.Ubuy. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione eventualmente presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
4. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **17:00** del giorno **2 maggio 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
5. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Unisi.Ubuy.
6. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
7. Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

10.1 10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'"OFFERTA" è composta da:
 - Documentazione amministrativa (mod. E.1/E.2/E.3);
 - Offerta tecnica (mod. E.4);
 - Offerta economica (mod. E/5);
 - Piano economico-gestionale (mod. E/6)
2. Si precisa inoltre che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
4. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

6. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

3. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

4. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrativa;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) documentazione in caso di avalimento;
- 6) documentazione per i soggetti associati;

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

1. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato E.1.

2. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

3. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

5. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

6. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura

7. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT42E0306914222100000046008 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

8. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

9. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema riportato nell'allegato E.2. Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.2 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

2. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E SPECIFICHE PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

1. Il concorrente dichiara preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato E.3:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Università di Siena reperibile al seguente link https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/CODICE_DI_COMPORAMENTO_0.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

2. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

12.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a.a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c.le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA TECNICA

1. L'offerta tecnica deve essere presentata tramite la piattaforma unisi.ubuy e deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 12.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica sulle modalità di conduzione della concessione di cui alla presente procedura.
2. La relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione, i seguenti elementi:
 - qualità e numero dei distributori;
 - caratteristiche e qualità dei prodotti erogati;
 - qualità del servizio organizzativo;
 - sistemi di garanzia del servizio;
 - procedure in favore della sostenibilità del servizio.
3. La relazione non deve essere di lunghezza superiore alle 20 cartelle fronte/retro (max 40 facciate), con un numero di righe massime per ogni pagina pari a 21 e con scrittura di dimensioni passo 12 senza una limitazione.
4. Al fine di agevolare la lettura e l'analisi da parte della Commissione di gara della documentazione presentata, è indispensabile che il contenuto della proposta tecnico-organizzativa sia articolato in conformità al modello E.4.

14. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, un prospetto predisposto preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato E.5 dove sia indicato:
 - il rialzo percentuale offerto sul canone concessorio posto a base di gare. Sono consentiti fino a due decimali dopo la virgola;
 - il ribasso percentuale (sconto) calcolato sui prezzi praticati al pubblico dei principali prodotti oggetto della somministrazione. Sono consentiti fino a quattro decimali dopo la virgola.
2. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 12.1.
3. Per agevolare la formulazione dell'offerta relativa al ribasso percentuale sui prezzi praticati al pubblico è fornito in allegato anche un foglio di calcolo. Si specifica comunque che saranno presi in considerazione solo i dati espressi nel documento denominato Offerta economica che deve essere sottoscritto come sopra specificato.
4. All'offerta economica deve essere allegato il piano economico-gestionale redatto preferibilmente secondo il modello E.6 che deve essere sottoscritto con le medesime modalità indicate nell'art. 12.1.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO
Qualità e numero dei distributori	10
caratteristiche e qualità dei prodotti erogati	20
qualità del servizio organizzativo	15
sistemi di garanzia del servizio	5
procedure in favore della sostenibilità ambientale del servizio	20
Offerta tecnica	70

2. I punteggi sono di natura:

- "tabellare", ovvero sia punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- "quantitativa", calcolati attribuendo il massimo punteggio al candidato che ha presentato la migliore offerta e assegnazione del punteggio in modo proporzionale alle altre offerte;
- "discrezionale" e l'assegnazione avviene tramite l'attribuzione da parte di ogni commissario di un coefficiente variabile da zero ad uno, secondo la graduazione:

ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; sufficiente = 0,4; insufficiente = 0,2; inadeguato = 0.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

3. Di seguito sono riportate le specifiche per la valutazione dei sottocriteri:

Per quanto attiene alla "**Qualità dei distributori** (max 10 punti – criterio tabellare):

a) – numero dei distributori (max 5 punti)

- 70 - 75 distributori: punti 3
- 76 – 80 distributori: punti 4
- oltre 81 distributori punti 5

b) - anno di costruzione (max 3 punti – criterio tabellare)

Sottocriteri:

- 0 - 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta punti 3
- 13 - 24 mesi dalla data di presentazione dell'offerta punti 2
- 25 - 48 mesi dalla data di presentazione dell'offerta punti 1
- Oltre 48 mesi dalla data di presentazione dell'offerta punti 0

N.B. L'anno di costruzione dovrà essere comprovato, pena la non assegnazione della concessione, prima dell'avvio del servizio, mediante apposite dichiarazioni rilasciate dal costruttore dei distributori automatici. Tutti i distributori proposti dovranno rientrare in una sola delle fasce previste. In caso contrario, il punteggio assegnato sarà quello riferito alla fascia più bassa.

c) – altre caratteristiche proposte (max 2 punti)

Per quanto attiene alla “**qualità dei prodotti erogati**” (**max 20 punti**), di cui:

PRODOTTI	PUNTI	NOTE
caffè certificato	3	per l'assegnazione del relativo punteggio, la ditta concorrente dovrà proporre caffè in grani certificato per distributori automatici, da dimostrare allegando all'offerta lo specifico certificato “caffè in grani certificato per il vending” rilasciato al produttore da apposito ente terzo certificatore. (criterio tabellare)
altre bevande calde	2	<ul style="list-style-type: none"> - latte (parametro 100% latte) - caffè liofilizzato o solubile - altre bevande che devono contraddistinguersi per <ul style="list-style-type: none"> - assenza di grassi vegetali idrogenati; - assenza di coloranti artificiali; - presenza di aromi naturali; - per il cioccolato, presenza di 20 g di preparato in 100 ml di acqua calda; - per il latte scremato in polvere, 10 g di prodotto in 90 ml di acqua calda; - per il tè al limone: 10 g di preparato in 100 ml di acqua calda (criterio quantitativo)
Bevande fredde	2	in caso di succhi di frutta, parametro minimo 70% di frutta, da comprovare allegando la scheda tecnica dei prodotti rilasciata dai produttori (criterio quantitativo)
presenza superiore al 40% di prodotti freschi, biologici, provenienti dal mercato eco-solidale	5	(criterio quantitativo)
prodotti per celiaci	2	(criterio quantitativo)
prodotti per intolleranti al lattosio	2	(criterio quantitativo)

PRODOTTI	PUNTI	NOTE
Prodotti freschi: (tramezzini, panini, yogurt, frutta, gelati)	2	(criterio quantitativo)
Snack (caratterizzati dall'assenza di grassi vegetali idrogenati, di coloranti artificiali e di aromi artificiali, con basso contenuto di sale)	2	(criterio quantitativo)

Per quanto attiene alla **“qualità del servizio organizzativo”** (max 15 punti – criterio discrezionale), di cui

- a) – relazione sul progetto del servizio e sulle sue modalità di svolgimento (5 punti)
- b) – relazione sul piano delle forniture, frequenza, continuità e tempistica di rifornimento dei prodotti (5 punti)
- c) – relazione sulle modalità di assistenza tecnica e sui sistemi di trattamento di igiene degli impianti (5 punti)

Per quanto attiene ai **“sistemi di garanzia del servizio”** (max 5 punti – criterio tabellare), di cui:

- a) - adozione del codice di autodisciplina del settore (2 punti)
- b) - certificazioni UNI EN ISO 9001-2015, ISO 14001, SA 8000 (1 punto – un punto per ogni certificazione)

Per quanto attiene alle **“procedure in favore della sostenibilità ambientale del servizio”** (max 20 punti – criterio discrezionale).

4. Per quanto attiene ai punteggi discrezionali, la commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio relativo al fine di individuare il punteggio unico per ogni offerente, a cui si aggiungeranno i punteggi relativi ai criteri tabellari e quantitativi secondo il seguente metodo

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{ti} + C_{di}$

dove

- P_i = punteggio concorrente i ;
- C_{ai} = coefficiente del sub-criterio di valutazione discrezionale del concorrente i ;
- P_a = peso criterio di valutazione a ;
- C_{ti} = punteggio del sub-criterio di valutazione tabellare relativo al concorrente i ;
- C_{di} = punteggio del sub-criterio di valutazione discrezionale relativo al concorrente i ;

5. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO
canone concessorio annuale	20
sconto sul listino dei prodotti base	10
Offerta economica	30

2. I punteggi delle offerte economiche saranno determinati assegnando al concorrente che avrà presentato la migliore offerta il massimo del punteggio, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio determinato dal confronto proporzionale, secondo la seguente formula, con arrotondamento al secondo decimale:

$$\text{Punteggio da attribuire all'offerta considerata} = \frac{\text{Valore della percentuale da valutare}}{\text{Valore della percentuale offerta più conveniente}} \times \text{Punteggio massimo}$$

3. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

15.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

1. Una volta individuati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche, la Commissione procederà alla somma dei punteggi assegnati a ogni concorrente, individuando così l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

2. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, viene chiusa la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP per quanto di competenza.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e da un/a segretario/a verbalizzante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

2. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

17. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA

1. La prima seduta ha luogo il giorno 3 maggio 2023 alle ore 10:00

2. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

3. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Unisi.Ubuy e tramite avviso sulla pagina dedicata alla presente procedura nella sezione di Amministrazione trasparente del sito di ateneo.

4. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. A tale fine è possibile chiedere il link per partecipare alla prima seduta pubblica di gara scrivendo a gare@unisi.it entro le ore 9:00 del 3 maggio 2023.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

2. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) proporre al Direttore generale il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

2. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte relative a *ciascun singolo lotto* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi e ne viene data notizia sulla pagina dedicata alla presente procedura del sito di ateneo

2. La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

3. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art 15.1, comma 5 e all'art. 15.2, comma 3.

4. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

5. La commissione giudicatrice procede per ogni lotto all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.2 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

8. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

9. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

10. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

3. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

6. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
3. L'aggiudicazione assunta con provvedimento del Direttore generale diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
4. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
5. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
6. L'Università può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
8. Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
9. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.
10. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
11. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
12. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
13. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inviando una pec all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana

2. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del foro civile di Siena.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti ai fini dell'espletamento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore p.t. Prof. Roberto Di Pietra.